

SENT. N° 8233/08  
REV. N° 6927/08

SENTENZA N.  
N. 48139/2005 R.G.

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**  
**SEZIONE XIII CIVILE**  
**GIUDICE UNICO**

dott.ssa Daniela Troiani  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa

**DA**

██ in persona del legale rappresentante  
*pro tempore* sig.ra ██████████ rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Santamaria ed  
elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso, in Milano, Galleria del Corso  
n. 2, come da procura a margine del ricorso introduttivo

**RICORRENTE**

**CONTRO**

██ in persona del legale rappresentante *pro*  
*tempore* sig. ██████████ rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente  
dagli avv.ti Gaetano Tafuri jr. e dall'avv. Gianangelo Tosi, elettivamente domiciliata  
presso lo studio di questi ultimi in Milano, via Boccaccia n. 24, come da procura a  
margine della comparsa di costituzione e risposta

**RESISTENTE**

CONCLUSIONI: vedi fogli allegati, siglati dal giudice

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2005 la [REDACTED] adiva questo Tribunale esponendo quanto segue.

Nel 1991 la [REDACTED] in persona della legale rappresentante [REDACTED] in qualità di conduttrice, aveva stipulato con la [REDACTED] in qualità di locatrice, un contratto di locazione di immobile commerciale sito in [REDACTED] con decorrenza dal 1°/1/1992 al 31/12/1997, con eventuale rinnovazione tacita peraltri sei anni; il canone annuo era stato pattuito nell'importo di Euro 25.306,39 (Lire 49.000.000) ed la [REDACTED] aveva versato un deposito cauzionale di Euro 12.653,19 (Lire 24.500.000) alla locatrice, che si era impegnata a restituire tale somma, maggiorata degli interessi legali, entro 30 giorno dalla riconsegna dei locali. Il contratto alla prima scadenza si era rinnovato tacitamente e negli ultimi mesi del 1998 la [REDACTED] aveva cessato l'attività. Tale fatto era stato preannunziato sin dai primi mesi del 1998 dalla sig.ra [REDACTED] alla locatrice, unitamente all'intenzione di esercitare la medesima attività negli stessi locali, sebbene con altra forma societaria. [REDACTED] non aveva frapposto alcun ostacolo e, quindi, in data 16/11/1998 la [REDACTED] aveva inviato alla locatrice una missiva, con la quale aveva formalmente comunicato la cessione del contratto di locazione alla [REDACTED]. La locatrice aveva risposto con lettera del 4/12/1998, chiedendo l'invio della copia dell'atto costitutivo della società subentrante, richiesta che era stata soddisfatta. A partire dal novembre 1998 la [REDACTED] aveva effettuato il pagamento delle fatture per canone di locazione inviatele dalla [REDACTED] la quale aveva richiesto anche l'incremento Istat.

Il rapporto contrattuale, pertanto, era proseguito regolarmente dal novembre 1998 a tutto il 2002. In data 31/1/2003 la ricorrente aveva ricevuto un fax a firma dell'amministratore unico della [REDACTED], con il quale era stata comunicata la disdetta del contratto di locazione e tale volontà era stata ribadita con la lettera ricevuta in data 20/2/2003.

La conduttrice, nonostante la disdetta non fosse pervenuta in tempo utile ad evitare la tacita rinnovazione del contratto, si era adeguata alla volontà della locatrice ed aveva richiesto prima verbalmente e poi per iscritto la liquidazione dell'indennità di avviamento e la restituzione della somma versata a titolo di deposito cauzionale, inviando infine la raccomandata ricevuta dalla [REDACTED] in data 27/11/2003.

A questo punto la locatrice, mutando completamente la linea di comportamento sino ad allora tenuta, aveva inviato la missiva datata 21/11/2003, ma in realtà successiva alla lettera di sollecito sopra indicata (v. timbro postale), con la quale aveva negato la spettanza di quanto richiesto dalla [REDACTED]

Erano seguiti contatti fra i legali delle parti che non avevano buon esito. La ricorrente aveva quindi comunicato la disponibilità a rilasciare i locali alla data del 31/12/2003, nel contraddittorio con controparte; in assenza di risposta, il 31/12/2003 la legale rappresentante della [redacted] si era recata *in loco* e, dopo aver atteso vanamente la resistente, aveva proceduto a ricognizione fotografica e filmata dello stato del bene; subito dopo aveva inviato a mezzo di raccomandata r.r. al legale della [redacted] avv. [redacted] le chiavi dell'immobile. Ciò nonostante, con raccomandata del 14/1/2004 il legale della resistente aveva comunicato la disponibilità del sig. Vasta, legale rappresentante della [redacted] al ritiro delle chiavi del magazzino ed alla riconsegna dello stesso in data 17/1/2004 (nella missiva la data del 17/1/2003 doveva intendersi come mero errore materiale). A fronte di ciò la ricorrente, a mezzo del proprio legale, aveva risposto con fax del 15/1/2004, reiterando le richieste già formulate; nessun contatto tra le parti era successivamente intervenuto. A fronte di tale esposizione in fatto, la ricorrente affermava il proprio diritto ad ottenere dalla resistente la restituzione del deposito cauzionale e degli interessi maturati, avendo la locatrice accettato sia esplicitamente che per *facta concludentia* la cessione del contratto di locazione dalla [redacted] alla [redacted] cessione a seguito della quale la cessionaria era subentrata alla cedente nei rapporti contrattuali di debito e di credito, non avendo, quindi, alcun rilievo il fatto che il deposito cauzionale fosse stato versato dalla snc e non dalla srl.

La ricorrente sosteneva altresì la fondatezza della propria richiesta di pagamento dell'indennità di avviamento, affermando che dal novembre 1998 al 31/12/2003 aveva esercitato nell'immobile di proprietà della [redacted] l'attività di commercio al minuto con il pubblico, in sede fissa, nel settore dell'abbigliamento e che la cessazione dell'attività era avvenuta per esclusiva volontà della locatrice.

Il fatto che nell'immobile *de quo* fosse esercitata attività commerciale di vendita al minuto con contatto diretto con il pubblico risultava dall'autorizzazione comunale commerciale rilasciata dal Comune di Cernusco sul Naviglio in data 14/10/1998 n. 1095 e da copia esemplificativa di scontrini rilasciati al pubblico acquirente della merce; inoltre nessun ostacolo era stato frapposto a tale attività dalla locatrice. D'altro canto -evidenziava la ricorrente- lo spostamento in altri locali aveva determinato una perdita di clientela ed aveva comportato notevoli costi.

Ricorrevano, pertanto, le condizioni previste dall'art. 34 legge 392/78, per il pagamento della predetta indennità.

Conseguentemente, la ricorrente chiedeva che il Tribunale condannasse la [redacted] al pagamento dell'importo di Euro 12.653,19 oltre agli

interessi legali maturati dal 1/12/1991 al 31/12/2003 ed agli ulteriori maturati dal 1/1/2004 al saldo; inoltre instava per la condanna della resistente al pagamento dell'importo di Euro 50.163,84, IVA inclusa, pari a 18 mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto, oltre agli interessi legali a decorrere dal 1°/1/2004 e fino al saldo, con vittoria di spese processuali.

Si costituiva la [redacted] contestando integralmente la fondatezza delle domande della ricorrente.

In particolare precisava che il contratto avente ad oggetto i locali siti nel [redacted] era stato stipulato con società diversa dalla ricorrente, e cioè con la [redacted] di [redacted] e che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, non vi era stata alcuna accettazione, esplicita o implicita, di una cessione del contratto di locazione fra quest'ultima società e la [redacted], in particolare la resistente affermava che si era limitata ad incamerare l'importo versato dalla occupante, senza mai autorizzare la sostituzione della conduttrice o rinnovare il contratto, il quale, in applicazione dell'art. 3 delle clausole negoziali, doveva considerarsi risolto *ipso iure* nel momento della vietata cessione.

Né poteva trovar applicazione nella fattispecie la previsione dell'art. 36 legge 392/78, atteso che non vi era stata cessione d'azienda.

La resistente affermava, poi, che al rigetto delle domande della [redacted] il Tribunale avrebbe dovuto pervenire anche qualora avesse ritenuto quest'ultima a tutti gli effetti locataria.

Infatti, anzitutto la ricorrente doveva ritenersi priva di legittimazione attiva con riferimento alla richiesta di restituzione del deposito cauzionale versato dalla [redacted] inoltre, erano prescritti gli interessi anteriori ai cinque anni.

La resistente negava, inoltre, la spettanza alla ricorrente dell'indennità di avviamento, sostenendo che il rapporto contrattuale -ove ritenuto esistente- si era interrotto per volontà della stessa [redacted] che, nonostante la disdetta della locatrice fosse intervenuta in ritardo rispetto alla scadenza, con conseguente proroga del contratto, aveva rilasciato volontariamente i locali. Inoltre la ricorrente, per quanto sopra detto, era carente di legittimazione attiva, ed infine il diritto era inesistente, poiché, per espressa previsione del [redacted] dei locali *de quibus* non potevano esercitare attività a contatto con il pubblico, ma solo vendita all'ingrosso. D'altro canto, il Centro era perimetralmente chiuso e dotato di guardie giurate all'ingresso che avevano la funzione di far rispettare le disposizioni del regolamento e impedivano qualsiasi diversa modalità di esercizio. Inoltre, doveva considerarsi che nell'oggetto sociale della [redacted] oggetto contraente, era prevista solo la vendita

all'ingrosso. D'altro canto, doveva escludersi che la ricorrente avesse perso l'avviamento, atteso che si era trasferita in un altro locale sempre all'interno del medesimo [redacted]

Pertanto la resistente chiedeva che il Tribunale rigettasse tutte le domande della [redacted]

In via riconvenzionale, parte resistente proponeva nei confronti della ricorrente domanda di condanna al risarcimento dei danni riscontrati nell'immobile al momento della presa di possesso da parte del legale rappresentante della [redacted] danni descritti nella perizia giurata prodotta in giudizio, per la cui eliminazione era stato necessario l'esborso di Euro 16.100,00, di cui veniva richiesto il ristoro, con vittoria di spese processuali.

All'udienza fissata per gli adempimenti di cui all'art. 420 CPC compariva personalmente solo la legale rappresentante della società ricorrente e pertanto non era possibile esperire il tentativo di conciliazione.

Si procedeva, quindi, all'assunzione delle prove orali ammesse dal giudice con ordinanza del 6 luglio 2006 ed all'esito, all'udienza del 24 giugno 2008, le parti discutevano oralmente la causa ed il giudice pronunciava sentenza, dando lettura del dispositivo.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

All'esito del giudizio risulta anzitutto la fondatezza della domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento dell'importo di Euro 12.653,19 (pari a Lire 24.500,00), corrispondente al versato deposito cauzionale, oltre agli interessi legali a far tempo dal 1°/12/1991.

Invero, in data 1/12/1991 tra la [redacted] di [redacted] in qualità di conduttrice, e la [redacted] in qualità di locatrice, è stato concluso il contratto di locazione avente ad oggetto il negozio con ufficio e soppalco, contraddistinto con la sigla P20/B, sito in [redacted]

[redacted] [redacted] (doc. 1).

In pari data la conduttrice ha corrisposto alla locatrice il suddetto importo a titolo di deposito cauzionale (doc. 2 ricorrente).

Come risulta dalla lettera del 16/11/1998 (doc. 3 ricorrente), inviata dalla [redacted] alla [redacted] la predetta conduttrice ha ceduto alla società di nuova costituzione [redacted] il contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile sopra indicato.

Giova a questo punto ricordare che la cessione di contratto (art. 1406 cod. civ.) è costituita da un negozio complesso di trasmissione tra cedente, cessionario e contraente ceduto, per cui il consenso di quest'ultimo è elemento costitutivo del negozio al pari del consenso degli altri due soggetti; inoltre è pacifico che il consenso del contraente ceduto -che può

essere successivo oltre che preventivo- in mancanza di particolari requisiti di forma del contratto oggetto di cessione può essere manifestato anche in modo tacito, per *facta concludentia*, ossia con un comportamento univoco, protrattosi nel tempo, di adesione alla prosecuzione del sinallagma, e quindi, nel caso di cessione del contratto di locazione (art. 1594 cod. civ.), di adesione alla continuazione del godimento della *res locata* da parte del cessionario (v., tra le altre, Cass. 5244/2004, Cass. 3102/1987, e con specifico riferimento al contratto di locazione Cass. 6055/1991 e Cass. 6601/1987).

Orbene, ritiene il giudicante nel caso in esame gli elementi acquisiti consentano di affermare con certezza che la locatrice [REDACTED] abbia prestato il proprio consenso tacito alla cessione del contratto di locazione dalla [REDACTED] alla [REDACTED].

A tale conclusione si perviene considerando l'inequivoco comportamento tenuto dall'attuale resistente dopo la citata missiva del 16/11/1998 e fino alla cessazione del rapporto locatizio, nel dicembre 2002.

In particolare, l'adesione alla cessione emerge in modo particolarmente significativo: 1) dalla lettera datata 4/12/1998, inviata dalla [REDACTED] alla [REDACTED], nella quale, preso atto della comunicazione di cessione del contratto, si chiedeva copia dell'atto costitutivo "della società subentrante per una maggiore conoscenza del nuovo conduttore" (doc. 4 ricorrente); 2) dal fatto che a far tempo dalla comunicazione di cessione e fino alla fine del rapporto l'attuale resistente abbia ricevuto il pagamento dei canoni di locazione dalla [REDACTED], emettendo nei confronti di quest'ultima le fatture prodotte in giudizio (doc. 6 ricorrente), tutte intestate a tale società e contenenti l'espressa indicazione che l'importo era richiesto per "canone" relativo all'immobile *de quod*; 3) dalla richiesta di adeguamento Istat del canone rivolta all'attuale ricorrente; 4) dalla missiva fax del 31/1/2003 e dalla lettera datata 20/1/2003 (ma spedita il 20/2/2003, come risulta dal timbro postale), con cui la locatrice ha comunicato la "cessazione del contratto di locazione" alla [REDACTED] riconoscendone inequivocabilmente la qualità di conduttrice.

La resistente nega, contro ogni evidenza, il proprio consenso alla cessione del contratto ed afferma, anzi, che il contratto di locazione di sarebbe risolto di diritto in forza della previsione della clausola n. 3 del medesimo, nella quale è previsto il divieto di cessione del contratto "pena la risoluzione ipso iure del contratto stesso per fatto e colpa del conduttore, ai sensi degli artt. 1456, 1457 cod. civ."

Peraltro, alla luce degli elementi predetti va esclusa la fondatezza della posizione espressa dalla resistente, atteso che nel caso di specie la clausola risolutiva espressa non ha prodotto i suoi effetti, in quanto nel suddetto lungo periodo la locatrice mai ha dichiarato di volersene avvalere e, anzi,

ha tacitamente, ma inequivocabilmente, rinunciato alla stessa, con il proprio comportamento contrario alla volontà di attivarla (Cass. 79/5457, Cass. 86/7618).

Né può ritenersi che trovi applicazione la previsione della citata clausola n. 3), che richiama la clausola n. 11) del medesimo contratto, secondo cui l'eventuale silenzio od acquiescenza del locatore avrebbero esclusivamente valore di tolleranza, senza alcun effetto a favore del conduttore: nel caso di specie, infatti, non si tratta di silenzio o di mera acquiescenza, ma di un comportamento fattivo e concludente della locatrice, manifestatosi nei termini sopra precisati, da cui risulta evidente la rinuncia *in toto* alla clausola in esame.

Fatte tali precisazioni, va rilevato che con la cessione del contratto di locazione, che attua un fenomeno di successione a titolo particolare nel contratto, la [redacted] è succeduta nei diritti e negli obblighi della conduttrice [redacted] nei confronti della locatrice [redacted] pertanto, l'attuale ricorrente è pienamente legittimata a richiedere la restituzione del deposito cauzionale versato dalla [redacted] ammontante all'importo di Euro 12.653,19 (pari a Lire 24.500,00).

Così come espressamente convenuto tra le parti (v. ricevuta di versamento sottoscritta da locatore e da conduttore, doc. 2 ricorrente), su tale importo spettano altresì alla ricorrente gli interessi nella misura legale con decorrenza dal 1°/12/1991, giorno della corresponsione del deposito, all'effettivo soddisfo dell'obbligo restitutorio da parte della resistente.

Non è infatti fondata l'eccezione di prescrizione degli interessi formulata dalla [redacted] atteso che le parti hanno esplicitamente previsto la liquidazione a fine contratto degli interessi maturati a favore del conduttore nel corso del rapporto (cfr. doc. 2 ricorrente) e quindi la prescrizione (quinquennale ex art. 2948 n. 4 cod. civ.) decorre dal 31/12/2003, risultando tempestivamente interrotta con effetto permanente dalla notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio, avvenuta in data 5 ottobre 2005 (cfr. anche Trib. Roma 11/7/2003, secondo cui la prescrizione degli interessi dovuti dal locatore al conduttore sulla cauzione versata da quest'ultimo al momento della stipula del contratto decorre solo dal momento della scadenza della locazione; nello stesso senso v. Trib. Parma 4/1/1996).

D'altro canto, è risultata priva di adeguato supporto probatorio, ed anzi contraddetta dagli elementi acquisiti al giudizio, l'affermazione di parte resistente secondo cui la conduttrice attuale ricorrente avrebbe riconsegnato l'immobile per cui è causa con danni tali da comportare l'esborso da parte della [redacted] dell'importo di Euro 16.100,00

per il ripristino dello stesso.

Infatti, alla perizia asseverata prodotta dalla resistente (doc. 3), priva di qualunque riscontro fotografico idoneo a documentare e riscontrare le indicazioni e le valutazioni del tecnico di parte, si contrappongono le numerose fotografie prodotte in giudizio dalla ricorrente, scattate in data 31/12/2002, quando i locali erano già stati sgomberati dalle attrezzature e dalla merce di proprietà della [REDACTED] dalle quali emerge chiaramente il buono stato in cui si trovava l'immobile.

Inoltre, va considerato che le affermazioni relative ad asseriti danni al rivestimento dei pavimenti ed alle pareti (v. perizia) perdono del tutto di rilievo alla luce del fatto che dalla deposizione testimoniale dell'agente di commercio [REDACTED] è emerso che, come dal medesimo personalmente riscontrato, nel 1992, quando i locali erano stati consegnati alla [REDACTED] di [REDACTED] le pareti ed i pavimenti erano allo stato grezzo, per cui la conduttrice aveva provveduto a far stuccare ed imbiancare le prime ed a rivestire i secondi con della moquette, così come lo stesso sig. [REDACTED] (legale rappresentante della [REDACTED]) aveva consigliato alla [REDACTED] (cfr. testimonianza [REDACTED]).

Pertanto vanno respinte sia la domanda riconvenzionale di condanna delle ricorrente al risarcimento dei danni, sia l'istanza di compensazione formulata in via subordinata dalla resistente.

Infondata è, altresì, la domanda della ricorrente di condanna della locatrice [REDACTED] al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento.

In proposito va anzitutto considerato che la clausola 19) del contratto di locazione *de quo* prevede che: "Ai fini di quanto previsto dagli artt. 34, 35 e seguenti L. 392/78 il conduttore dichiara che i locali oggetto di questo contratto verranno utilizzati per attività che comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori e precisamente per commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile".

Deve rilevarsi che per la stipulazione del contratto è stato evidentemente utilizzato dalle parti un modulo a stampa, già predisposto *aliunde* per la disciplina uniforme del rapporto contrattuale locatizio, al quale sono state apportate dai contraenti delle aggiunte ed in particolare, per quanto qui interessa, la predetta frase: "e precisamente per commercio all'ingrosso di abbigliamento e tessile".

Orbene, appare palese che la clausola in oggetto ad un primo esame presenti contenuto contraddittorio, atteso che ai sensi dell'art 35 legge 392/78 l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale prevista dall'art. 34 legge cit. non spetta in caso di cessazione di rapporti di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei

consumatori, e che, secondo giurisprudenza costante, devono intendersi per tali anche coloro che acquistano il bene per realizzare con esso altri beni a loro volta oggetto di commercio ovvero per utilizzarlo in una loro attività artigianale od industriale diretta a fornire ad altri dei servizi, restandone invece esclusi coloro che acquistano il bene al solo di fine di rivenderlo come tale, e quindi gli acquirenti del commercio all'ingrosso (v. Cass. n. 4644/1995, Cass. n. 1232/1997).

Peraltro, in applicazione della regola sancita dall'art. 1342, comma primo cod. civ., la sopra indicata precisazione dattiloscritta relativa al commercio all'ingrosso di abbigliamento, aggiunta dai contraenti al testo a stampa, deve considerarsi prevalente su quest'ultimo, con la conseguenza che l'utilizzo dei locali risulta convenuto per un uso che esclude la spettanza dell'indennità di perdita dell'avviamento commerciale.

La ricorrente sostiene comunque il proprio diritto a detta indennità in base al rilievo che nei locali *de quibus*, posti all'interno del Centro Tessile Milano, di fatto esercitava anche attività di vendita di capi di abbigliamento al minuto, ed a riprova di ciò ha prodotto in giudizio una serie di scontrini fiscali, nonché l'autorizzazione comunale alla vendita al minuto, ed ha dedotto prove testimoniali.

In proposito va peraltro rilevato che, secondo consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, il diritto all'indennità per la perdita dell'avviamento, previsto dall'art. 34 della legge 392/78, può essere riconosciuto al conduttore di immobile nel quale venga esercitata la vendita al minuto, con modalità che comportino contatto diretto con il pubblico, solo quando detta attività sia esclusiva o prevalente rispetto all'attività di vendita all'ingrosso esercitata nei medesimi locali: ciò in omaggio alla regola di cui all'art. 80 legge 392/78 per cui la disciplina applicabile è quella dell'uso prevalente (Cass. n. 1232 del 10/2/1997, Cass. n. 4474 del 20/4/1995, sul punto cfr. anche Cass. 21995 del 19/10/2007).

Orbene, nel caso di specie va certamente escluso che a seguito dell'esperita istruttoria possa dirsi provato che all'interno dei locali di proprietà della [redacted] per cui è causa, la conduttrice attuale ricorrente esercitasse attività di vendita al minuto in modo esclusivo o prevalente.

Infatti, va anzitutto evidenziato che la legale rappresentante della [redacted] sig.ra [redacted] nel corso dell'interrogatorio formale ha testualmente dichiarato "all'interno del centro tessile io commercio all'ingrosso, ma se vengono i privati io vendo": risulta pertanto esclusa dalla stessa parte ricorrente l'ipotesi di vendita al minuto in modo esclusivo.

D'altro canto, pur considerando provato in base alla deposizione del teste Izzo -il quale ha dichiarato di aver acquisto per sé, per le proprie personali esigenze, capi abbigliamento dalla ricorrente- che nei locali per cui è causa

la società ricorrente effettuasse anche vendite al minuto, certamente non vi sono elementi sufficienti per ritenere accertato che tale modalità di vendita avesse carattere prevalente su quella all'ingrosso, specie in considerazione del fatto che, alla luce di quanto emerge dalle deposizioni (alle quali si rimanda) del teste ██████████, guardia giurata, ma anche dello stesso teste di parte ricorrente ██████████ agente di commercio, il Centro Tessile Milanese si caratterizza essenzialmente come centro di vendita all'ingrosso.

Né a conclusioni diverse può pervenirsi in considerazione dell'autorizzazione comunale alla vendita al minuto e degli scontrini fiscali prodotti, non sussistendo elementi di valutazione comparativa con la vendita all'ingrosso ammessa dalla stessa sig.ra ██████████

Pertanto, a prescindere da ogni altro rilievo, non può trovare accoglimento la pretesa attorea relativa all'indennità per perdita di avviamento.

Atteso l'esito della lite, va dichiarata la compensazione fra le parti delle spese processuali in ragione di metà e la resistente va condannata alla rifusione a favore della ricorrente della residua quota di metà, liquidata come in dispositivo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

P.Q.M.

il giudice del Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

- condanna la resistente a corrispondere alla ricorrente l'importo di Euro 12.653,19, oltre agli interessi legali dal 1°/12/1991 all'effettivo soddisfo;
- respinge la domanda della ricorrente di condanna della resistente al pagamento dell'indennità di perdita dell'avviamento commerciale;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente;
- dichiara compensate fra le parti le spese processuali per metà e condanna la resistente alla rifusione a favore della ricorrente della residua quota di metà, liquidata in Euro 1.203,50 per diritti, Euro 76,43 per spese ed Euro 3.000,00 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali, IVA e CPA come per legge;
- sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Così deciso in Milano, 24 giugno 2008.

Il giudice  
dott.ssa Daniela Troiani

